



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma  
Ufficio B4  
Tel. 0647055304 Fax 06483691

Prot. n. 8513 del 12-9-2007-09-12

Alla Camera di commercio, industria,  
artigianato e agricoltura  
85100 POTENZA  
(c.a. dr.ssa Grazia Del Corso)

(0007186 - 2007)

OGGETTO: Richiesta parere legge n. 82/94 (disciplina attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) - Variazione negativa fascia di classificazione.

Con nota prot. n. 8028 del 4-7-2007 codesta Camera di commercio ha chiesto chiarimenti circa le conseguenze da ricollegare alla mancata esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 274 del 1997, in materia di variazione negativa della fascia di classificazione.

A tale riguardo, si ritiene che non siano rinvenibili, nelle norme disciplinanti l'attività in questione (legge n. 82/1994, d.m. n. 274/1997, DPR n. 558/1999), specifiche sanzioni nel caso dell'omessa comunicazione di cui sopra.

Il richiamo al REA, contenuto nell'articolo 4, comma 1, del citato d.m. n. 274, non sembra d'altra parte, presupposto sufficiente per applicare all'omessa comunicazione in questione le sanzioni "REA".

Non sarebbe, infatti, rispettato il principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge n. 689/1981, in quanto il citato art. 4, c. 1, fa riferimento solo alle «modalità previste per la presentazione delle denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative» e non anche all'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge in caso di omessa o ritardata denuncia al Repertorio stesso.

Ciò non implica, ovviamente, che non siano rinvenibili nell'ordinamento altre "risposte" nel caso in cui siano accertate le omissioni oggetto del quesito posto da codesta Camera.

Si ritiene, infatti, che oltre ad avere il potere di richiedere all'impresa interessata di denunciare, seppure tardivamente, la variazione negativa intervenuta, codesta Camera possa, ove l'impresa non abbia provveduto in tal senso entro il termine prefissatole, procedere d'ufficio all'iscrizione della variazione stessa (si rinvia, a tale proposito, alle considerazioni contenute nella recente circolare n. 3611/C del 20-7-2007).



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Si ritiene, altresì, che al fine di dare specifica pubblicità alle modifiche intervenute alla posizione dell'impresa nei confronti delle stazioni appaltanti con le quali l'impresa stessa abbia intrapreso rapporti nel periodo in cui ha usufruito illegittimamente dell'inserimento in una determinata fascia di classificazione, sia opportuno predisporre una nota informativa da inoltrare alla locale Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, per gli adempimenti del caso.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

F.to Spigarelli